ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI DA PESCA NAZIONALI

Art. 11

Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili

Per "durata del lavoro a bordo della nave" si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attivita' lavorativa connessa all'esercizio della navigazione. Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attivita' di navigazione e di porto:

a) gli appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonche' tutte le esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza e dalla Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare di cui alla legge 23 maggio 1980, n.313 e successivi emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas;

b) le attivita' richieste dal comandante inerenti la sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio e la nave;

c) le attivita' di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;

d) le attivita' di manutenzione ordinaria della nave;

e) le attivita' richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unita' mercantili o da pesca o di soccorso a persone. Per "ore di riposo" si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata. Fatte salve le disposizioni presenti nei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca, e' stabilita in otto ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana, oltre ai giorni di ferie. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:

a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare: 1. 14 ore in un periodo di 24 ore; 2. 72 ore per un periodo di sette giorni; ovvero:

b) il numero minimo delle ore di riposo non e' inferiore a: 1. 10 ore in un periodo di 24 ore; 2. 77 ore per un periodo di sette giorni. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due periodi distinti, cui uno e' almeno di 6 ore consecutive, e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve super- are le 14 ore. Le attivita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 sono svolte, per quanto possibile,

in maniera tale da non disturbare i periodi di riposo e da non provocare fatica. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilita' alle chiamate, il marittimo dovra' usufruire di un adeguato periodo di riposo compensativo qualora la durata normale del suo periodo di riposo sia interrotta da una chiamata di lavoro. Per le navi impiegate in viaggi di breve durata e per le particolari tipologie di navi impiegate in servizi portuali, la contrattazione collettiva potra' derogare a quanto previsto nei commi 4 e 5, tenendo conto di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi oppure della concessione di riposi compensativi ai marittimi impiegati nel servizio di guardia o ai marittimi che operano a bordo. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto;

b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore. 10.Una copia dei contratto collettivo e' conservata a bordo, a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

Versione in vigore dal 24 agosto 1999, non più in vigore dal 9 luglio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali
Estremi	Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-271-1999/art-11-orario-di-lavoro-a-bordo-delle-navi-mercantili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it